

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ecc.ma

Corte di Assise di Perugia

I sottoscritti avv. Luca Maori e avv. Giulia Bongiorno, difensori di Raffaele Sollecito nel proc. pen. n. 9066/07 R.G. N.R., n. 6671/07 R.G. Gip e n. 8/08 R.G. Ass. espongono e chiedono quanto segue.

Gli elementi addotti a sostegno dell'accusa sono stati ampiamente confutati, da un lato, dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dall'altro, dalle dimostrazioni fornite dai consulenti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni.

Pur ritenendo, dunque, che non sussistano margini per affermare la responsabilità di Raffaele Sollecito, la difesa ravvisa i presupposti per chiedere l'acquisizione di nuove prove ai sensi degli artt. 507 e 508 c.p.p..

1° TEMA: DNA

In esito all'istruttoria dibattimentale è emerso che le procedure seguite dalla polizia scientifica per l'acquisizione dei reperti e per ottenere i dati trasfusi nella *Relazione tecnica di indagini di genetica forense* sono in contrasto con le Raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense e hanno prodotto risultati del tutto erronei.

In particolare, rispetto ai reperti indicati nella *Relazione* con i numeri 165B (gancetto di reggiseno rinvenuto nella stanza della vittima) e 36B (lama lunga 17 cm di coltello con

manico di colore nero, lungo complessivamente 31 cm) i risultati a cui è giunta la polizia scientifica sono del tutto privi di valore scientifico e quindi sono assolutamente inaffidabili.

A) Sul **reperito 165** la polizia scientifica ha distinto due tracce, definendo 165B quella rinvenuta, mediante un tampone di prelievo, sul gancetto del reggiseno. È stato, quindi, estratto del materiale biologico non identificato (*“presumibilmente cellule di sfaldamento”*) che, sottoposto ad analisi del DNA, ha consentito di ottenere un profilo genetico definito *“misto”*. Secondo le conclusioni formulate dalla polizia scientifica *“l’analisi della traccia B ha consentito l’extrapolazione di un profilo genetico (Tabella 165-I) derivante da miscela di sostanze biologiche appartenenti ad almeno due individui dei quali uno di sesso maschile. Il confronto effettuato tra il genotipo derivante dalla traccia B del Rep. 165 con quelli appartenenti a Sollecito Raffaele e Kercher Meredith Susanna Cara (riscontri effettuati, rispettivamente, con il profilo genetico riportato a pagina 63 Tabella 30-I, riferibile al Rep. 30 e con il profilo genetico riportato a pag. 50 riferibile al Rep. 21, tabella 21) ha fornito un risultato di compatibilità, cioè il profilo genetico mostrato in Tabella 165-I è compatibile con l’ipotesi di miscela di sostanze biologiche (presumibilmente cellule di sfaldamento) appartenenti a Sollecito Raffaele ed a Kercher Meredith Susanna Cara. L’analisi del cromosoma Y ha consentito di determinare l’aplotipo Y mostrato in Tabella 165-II, relativo al DNA estratto dalla traccia B. Anche tale risultato conferma la presenza di DNA appartenente a Sollecito Raffaele nella traccia analizzata, poiché l’aplotipo Y ottenuto è uguale a quello appartenente a Sollecito Raffaele (...)”*.

Al riguardo il consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, Prof. Adriano Tagliabracci, ha documentato l’erroneità delle conclusioni sopra riferite. Egli, infatti, ha dimostrato gli errori di seguenti indicati.

1. ERRORI DI REPERTAZIONE

Le procedure di repertazione assumono un valore fondamentale per l’acquisizione di elementi utilizzabili come prove nell’ambito di un processo penale. Quest’attività, dunque, è regolata da una serie di raccomandazioni e procedure

dettate da un organismo internazionale (la Società Internazionale di Genetica Forense) al fine di garantire la genuinità degli elementi acquisiti nel corso delle operazioni di repertazione.

Al riguardo, il consulente della difesa, Prof. Adriano Tagliabracci, ha dato prova di come la traccia I65B non possa essere ritenuta affidabile ai fini delle indagini del DNA, in considerazione del tempo trascorso tra il ritrovamento del gancetto - avvenuto il giorno 3 novembre 2007 - ed il successivo repertamento - risalente al 18 dicembre 2007, ossia 45 giorni dopo.

In tale periodo di tempo non si sa quali spostamenti ha subito il gancetto che il 18 dicembre è stato rinvenuto ad oltre un metro dal punto in cui si trovava il 3 novembre e, più precisamente, nella posizione finale è stato ritrovato sotto un tappetino.

Le attività svolte sulla scena del delitto nel corso di questo lasso di tempo dalla polizia giudiziaria (in specie le perquisizioni), nonché le modalità di repertazione utilizzate dalla polizia scientifica (in violazione delle Raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense) hanno determinato il trasferimento di materiale biologico sull'indumento in un momento successivo al ritrovamento del cadavere.

A quanto fin qui evidenziato si deve aggiungere la circostanza, documentata dai video del sopralluogo del 18 dicembre 2007, relativa al rinvenimento del gancetto su un pavimento ormai contaminato (visibilmente sporco) a causa del tempo trascorso e delle attività ivi compiute.

L'ennesima palese violazione delle procedure previste dalla Società Internazionale di Genetica Forense è costituita dall'errato utilizzo dei guanti monouso: nonostante le contrarie dichiarazioni degli operanti, i quali hanno sostenuto in aula di essersi sistematicamente e rigorosamente cambiati i guanti, i video dei sopralluoghi smentiscono tali affermazioni mostrando chiaramente che nel corso della repertazione non sono mai stati cambiati e, con lo stesso paio sono stati raccolti più reperti (si veda, ad esempio, dal minuto 34 al minuto 41 della seconda parte del video relativo al sopralluogo del 18 dicembre 2007).

La conclusione secondo cui le attività compiute dalla polizia scientifica hanno determinato la contaminazione del reperto è avvalorata dalle modalità di sollecitazione dinamica a cui il gancetto è stato sottoposto nel corso dell'azione criminosa. La deformazione in esso riscontrata, infatti, direttamente collegata ad una trazione del reggiseno esercitata fino a strapparlo, consente di escludere una diretta manipolazione del gancetto.

2. ERRORI DI LABORATORIO

Il consulente della difesa, Prof. Tagliabracci, inoltre, ha documentato come anche la procedura adottata dalla polizia scientifica nell'analisi genetica del reperto 165B non sia stata corretta. Da un lato, infatti, non si è proceduto ad una adeguata diagnosi generica del materiale repertato, dall'altro, non è stata effettuata una seconda amplificazione, necessaria nei casi in cui la quantità di materiale analizzato sia esigua.

3. ERRORI DI INTERPRETAZIONE

Sono state dimostrate, infine, l'incompatibilità del profilo genetico estrapolato dalla traccia 165B con quello di Raffaele Sollecito e, quindi, l'infondatezza e l'erroneità del giudizio espresso dalla polizia scientifica. Le conclusioni riportate nella *Relazione tecnica di indagine di genetica forense*, infatti - come documentato dal Prof. Tagliabracci - non sono supportate dall'applicazione delle regole scientifiche approvate dalla Società Internazionale di Genetica Forense ed è stata forzata l'interpretazione dei tracciati elettroforetici.

Sulla base della documentazione scientifica in possesso dell'accusa sin dalle indagini preliminari, ma depositata in atti solo in data 30 luglio 2009, anche se non è consentito stabilire con certezza il dato quantitativo del materiale rinvenuto sul gancetto del reggiseno, è possibile dimostrare che si tratti di *low copy number* e, cioè, di una situazione in cui i risultati ottenuti dall'amplificazione non sono affidabili e devono essere accertati da una seconda amplificazione e interpretati nel rispetto delle Raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense.

Ciò che, nel caso di specie non è avvenuto, imponendo di concludere per l'inutilizzabilità dei risultati riferiti dalla polizia scientifica.

Le indagini compiute sulla traccia 165B e che hanno portato alla identificazione di un profilo genetico del cromosoma Y analogo a quello di Raffaele Sollecito, secondo quanto dimostrato dal Prof. Tagliabracci, presentano limiti analoghi di affidabilità riscontrati nell'accertamento elettroforetico compiuto dalla polizia scientifica. Anche il risultato relativo all'aplotipo Y, infatti, non è utilizzabile in considerazione della mancata conferma del risultato mediante un'ulteriore amplificazione, come prescritto dalle raccomandazioni scientifiche in caso di *low copy number*.

B) Sul **reperto 36** (coltello con lama lunga 17 cm e manico di colore nero, lungo complessivamente 31 cm) la polizia scientifica ha eseguito 7 campionamenti in cui sono state effettuate la diagnosi generica di sangue, la diagnosi specifica con anticorpi antiuomo, la quantificazione, l'estrazione e l'esame del DNA per gli STR autosomici. I risultati, descritti a pagina 79 della Relazione sono stati i seguenti: *“tra tutte le tracce analizzate, appartenenti al reperto 36, soltanto le tracce denominate A e B hanno fornito un profilo genetico utile e precisamente dalla traccia A è stato possibile estrapolare il profilo genetico di Knox Amanda Marie (...) mentre dalla traccia B è stato possibile estrapolare il profilo genetico di Kercher Meredith Susanna Cara (...). Le analisi delle restanti tracce campionate dal Rep. 36 (denominate tracce C, D, E, F, G) non hanno fornito alcun risultato utile”*.

Per quanto riguarda, in specie, il risultato dell'analisi sulla traccia B (rinvenuta sulla lama del coltello) è stato ampiamente dimostrato come esso non possa essere ritenuto in alcun modo utilizzabile.

Innanzitutto non è stata ripetuta l'amplificazione dell'estratto della traccia B; inoltre, dalle due corse elettroforetiche effettuate, è emersa un'alterazione del tracciato che dimostra l'assoluta inaffidabilità dei risultati e l'impossibilità di giungere ad alcuna conclusione sul profilo genetico della traccia.

Sulla base degli atti depositati in data 30 luglio 2009, inoltre, è stata documentata la mancata corrispondenza tra quanto affermato nella *Relazione Tecnica di Indagini di Genetica Forense* - per cui la quantizzazione della traccia B del reperto 36 è risultata positiva - e quanto conseguito dalla quantizzazione con fluorimetro il cui dato è “*too low*”, cioè negativo.

Tale contraddizione avvalorata ulteriormente la conclusione di totale inutilizzabilità dei risultati riferiti dalla polizia scientifica.

RICHIESTA DI PERIZIA GENETICA

Alla luce di tali considerazioni e, quindi, sulla base di quanto accertato in sede di istruttoria dibattimentale, appare evidente l'inutilizzabilità dei risultati dell'analisi genetica compiuta dalla polizia scientifica in relazione ai reperti 165B e 36B. Il Prof. Tagliabracci è stato scientificamente rigoroso e assolutamente chiaro e preciso nel confutare oggettivamente le affermazioni accusatorie nei confronti di Raffaele Sollecito in tema di DNA. Permane, tuttavia, un contrasto tra le conclusioni a cui è giunto il consulente della difesa e i risultati contenuti nella *Relazione* della polizia scientifica.

In considerazione dell'ampio spazio dedicato nel presente procedimento alla prova del DNA sul materiale biologico rinvenuto sulla scena del delitto, risulta assolutamente necessario disporre l'assunzione di una perizia al fine di valutare l'attendibilità dei risultati dell'analisi di genetica forense.

Com'è noto l'assoluta necessità della prova è legata alla circostanza che il suo grado di rilevanza risulti indispensabile affinché il Giudice possa superare l'incertezza probatoria ed emettere una giusta decisione. Le Sezioni Unite e la Corte Costituzionale nel precisare l'interpretazione della portata dell'art. 507 c.p.p. hanno avuto modo di esaltare la funzione conoscitiva del processo nel rispetto della “*ricerca della verità*” che rimane il “*fine primario ed ineludibile del processo penale*” (Cass. Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, in *Foro It.*, 1993, II, 65; Corte Cost., n. 111 del 1993, in *Foro It.*, 1993, I, 1356).

Per quanto riguarda, inoltre, la novità della prova la Cassazione in diversi arresti ha precisato che “*per prova nuova deve intendersi non solo la prova sopravvenuta o scoperta successivamente rispetto all'allegazione di parte a norma dell'art. 493, ma anche la prova non disposta precedentemente, preesistente o sopravvenuta, conosciuta o non conosciuta,*

purché risulti dagli atti” (Sez. Un. 6 novembre 1992, cit.); ed ancora: “la prova deve rapportarsi agli elementi probatori già esistenti in atti e non essere “nuova” in assoluto, sicché a nulla rileva che la prova, seppur conosciuta, non sia stata tempestivamente dedotta dalle parti (...)” (Cass. Sez. I, 5 maggio 1994, Martinucci, in Giust. Pen. 1995, III, 106).

Ne discende che, nel caso in cui una prova assuma un rilievo fondamentale nell'ambito di una vicenda processuale, sulla quale si contendono il campo due tesi scientifiche diametralmente opposte, risulta assolutamente indispensabile dirimere i dubbi disponendo una perizia.

Si chiede pertanto che la Corte d'Assise, Voglia conferire incarico ad un collegio peritale al fine di:

- 1) procedere ad accertamenti sul materiale biologico rinvenuto sui due reperti e prelevato dalla polizia scientifica, precisandone la natura, in particolare se, nel caso del gancetto, si tratti di cellule epiteliali e, nel caso del coltello, di sangue come ipotizzato dalla polizia scientifica;
- 2) procedere quindi ad accertamenti per precisare se si tratta di materiale biologico umano e, in caso di esito positivo, all'estrazione, alla quantizzazione ed all'esame del DNA per identificare a chi appartenga il materiale in questione, tenendo presenti le raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense per quanto riguarda l'analisi e l'interpretazione dei profili in caso di *low copy number* e di profili misti generati da più di un contribuente;
- 3) ricostruire attraverso gli atti, la documentazione fornita dalla polizia scientifica e quanto dichiarato dalla Dott.ssa Stefanoni nel corso delle sue deposizioni in udienza preliminare e in dibattimento, la storia analitica dei due reperti, dalla fase della repertazione fino a quella dell'analisi elettroforetica, precisando per ciascuna fase se essa si sia svolta correttamente, secondo le raccomandazioni delle società scientifiche e se vi sia stato pericolo di inquinamento o contaminazione dei reperti e del DNA estratto da essi;

4) qualora ciò non sia possibile, precisare per quale motivo; se ciò dipenda dal mancato rispetto da parte degli operatori delle raccomandazioni scientifiche e/o da comportamenti non conformi a procedure di certificazione ed accreditamento;

5) in subordine, nel caso in cui non vi sia più materiale biologico a disposizione dai 2 reperti per ripetere gli accertamenti:

a) precisare quale sia la quantità di DNA estratta dai 2 suddetti reperti in base alla documentazione fornita dalla polizia scientifica, indicando, in caso di non quantizzabilità, se sarebbe stato opportuno non procedere ad ulteriore analisi e quali rischi per l'affidabilità dei risultati avrebbe comportato la prosecuzione dell'analisi;

b) procedere a rivalutazione dei tracciati elettroforetici dei due reperti prodotti dalla polizia scientifica al fine di verificare se essi presentino i requisiti previsti dalla Società Internazionale di Genetica Forense per potervi estrapolare profili genetici affidabili; se si tratti di profili genetici misti; quanti siano i possibili contributori ed in quale proporzione ciascuno di essi ha contribuito al profilo; in base a questa diversa proporzione ed ai risultati della quantizzazione, se per il/i minore/i contributore/i si sia trattato di una situazione di *low copy number*; quali siano i genotipi verosimili dei diversi contributori; se tra i genotipi verosimili dei diversi contributori ai diversi loci vi sia anche quello di Raffaele Sollecito; se la procedura seguita dalla polizia scientifica nell'interpretazione dell'elettroferogramma e nella comparazione dei profili misti con quello di Sollecito sia avvenuta secondo le regole della Società Internazionale di Genetica Forense.

2° TEMA: ORARIO MORTE, INCOMPATIBILITÀ DEL COLTELLO E UNICO AGGRESSORE

In tema di accertamenti medico-legali nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati analizzati degli aspetti decisivi al fine della ricostruzione della dinamica omicidiaria.

Il Prof. Francesco Introna, consulente della difesa, ha circoscritto sulla base di elementi oggettivi l'epoca di morte di Meredith Kercher, ha dimostrato l'erroneità della tesi accusatoria in relazione alla compatibilità del coltello in sequestro (reperto 36: coltello con lama lunga 17 cm e manico di colore nero) con le ferite riscontrate sul collo della vittima ed ha escluso la presenza di più aggressori sulla scena del delitto.

Permane, tuttavia, un contrasto tra le conclusioni a cui è giunto il Prof. Introna e le affermazioni dei consulenti del PM in relazione a tali punti nodali.

1. EPOCA DELLA MORTE

In considerazione delle generiche conclusioni dei periti nominati dal Gip (Prof. Umani Ronchi, Prof. Cingolani e Prof.ssa Aprile) che hanno prospettato i massimi range possibili di epoca di morte (pari a 20-30 ore antecedenti alle ore 00:50 del 3 novembre 2007), il tentativo, fondato su dati biologici oggettivi, di raggiungere una definizione più puntuale del momento della morte di Meredith Kercher è stato del tutto penalizzato dall'omessa valutazione del contenuto gastrico.

Deve rilevarsi, anzitutto, che il tardivo rilievo dei dati tanatocronologici effettuato dal Dott. Lalli, consulente tecnico del PM, ha reso quanto mai difficoltosa, ma non impossibile, l'individuazione di un range cronologico ristretto in cui collocare l'epoca di morte.

La determinazione dell'orario di morte è stata oggetto di un ampio dibattito incentrato principalmente sulla possibilità di utilizzare il contenuto gastrico quale paletto di riferimento del momento dell'aggressione e quindi dell'epoca di morte.

Il contenuto gastrico, al pari dei fenomeni tanatologici consecutivi (ipostasi, rigidità, raffreddamento), contribuisce alla definizione dell'epoca di morte specie ove si è a conoscenza dell'ultimo pasto e dell'ora in cui questo è stato consumato, atteso che le deduzioni tanatocronologiche, risentendo dell'influenza di variabili note ed ignote, forniscono risultati probabilistici tanto più elevati quanto più d'insieme è stata la valutazione di tutti i rilievi tanatologici effettuati (ipostasi, rigidità, raffreddamento, contenuto gastrico).

Nel caso in esame, in piena contraddizione tra teoria e pratica, pur essendo stato ammesso dai consulenti e dai periti che lo stomaco di Meredith Kercher era pieno e che il transito gastrico non era iniziato, gli stessi non hanno considerato la possibilità di correlare la triade

a) tempi di digestione gastrica – b) stress – c) blocco del transito gastrico, si da pervenire alla definizione dell'epoca dell'aggressione subita dalla vittima prima del ferimento mortale.

In realtà, le deposizioni delle amiche (Sophie Purton, Amy Frost, Robin Butterwoorth) con cui Meredith Kercher ha cenato per l'ultima volta, unitamente al materiale rinvenuto nello stomaco, consentono di conoscere la composizione e l'orario di assunzione dell'ultimo pasto consumato dalla vittima.

2. COMPATIBILITÀ DEL COLTELLO IN GIUDIZIALE SEQUESTRO CON LA LESIVITÀ DA PUNTA E TAGLIO RILEVABILE SUL COLLO DELLA VITTIMA

Nel corso del processo è emersa da parte dei consulenti dell'accusa e dei periti del Gip una omissione o una sottovalutazione di alcuni dati biologici rilevabili e ben esaminabili sulle rappresentazioni iconografiche della regione cervicale sinistra di Meredith Kercher, nonché una erronea valutazione comparativa tra le dimensioni delle ferite da punta e taglio, dei relativi tramiti e quelle del coltello in giudiziale sequestro (reperto 36).

Si tratta di elementi fondamentali, che dimostrano, ove correttamente esaminati, l'incompatibilità tra l'arma, la morfologia delle ferite da punta e taglio e i loro tramiti.

La "non incompatibilità" tra il coltello e le ferite da punta e taglio presenti sul collo di Meredith Kercher è stata affermata in termini di compatibilità generica tra un qualsiasi coltello dotato di una punta e di una lama e le ferite da punta e taglio rilevate sulla vittima, in tal modo estendendo la "non incompatibilità" a qualsiasi strumento da punta e taglio.

3. UNICO AGGRESSORE

Sulla base degli elementi oggettivi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emersa chiaramente l'infondatezza dell'ipotesi relativa alla presenza di più persone sulla scena del delitto, che hanno tentato di sostenere l'accusa e la parte civile.

La tesi secondo cui sarebbe possibile ravvisare nelle immagini iconografiche l'esito dell'azione di due mani - immaginando che sul collo della Kercher fossero impressi i segni di 10 polpastrelli delle dita - non ha trovato alcun riscontro obiettivo.

Si è tentato di affermare, inoltre, che Meredith Kercher sia stata bloccata per i due gomiti e che gli aggressori fossero tre. La prima ipotesi ricostruttiva, tuttavia, è stata confutata

mediante la visione del filmato dell'autopsia che ha evidenziato la presenza di tutte le ecchimosi localizzate ad un solo gomito; la seconda ipotesi è stata fondata su errori e forzature delle dimensioni ambientali.

RICHIESTA DI PERIZIA MEDICO-LEGALE

Sulla base di quanto accertato in sede di istruttoria dibattimentale è evidente che l'orario dell'inizio dell'aggressione debba comprendersi, così come documentato dal Prof. Introna, tra le ore 21,00 e le ore 21,30 del 1° novembre 2007, che il coltello in sequestro debba ritenersi incompatibile con le ferite riscontrate sul collo della vittima e che l'aggressione sia stata compiuta da un unico soggetto. Permane, tuttavia, un contrasto tra le conclusioni a cui è giunto il consulente della difesa, Prof. Introna, e le tesi sostenute dai consulenti dell'accusa in ambito medico legale.

Si chiede pertanto che la Corte d'Assise Voglia conferire incarico ad un collegio peritale al fine di:

- 1) definire - in termini percentualistici, specificandone la credibilità logica - l'epoca di morte di Meredith Kercher, riferendo sulla utilizzabilità di tutti i rilievi tanatocronologici acquisiti nel corso del processo (ipostasi, rigidità, raffreddamento, contenuto gastrico), e, ove possibile, restringere l'intervallo di tempo in cui collocare l'epoca di morte;
- 2) analizzare la compatibilità tra coltello in giudiziale sequestro e la lesività da punta e taglio presente sul collo di Meredith Kercher, mediante:
 - a) esame delle rappresentazioni iconografiche delle caratteristiche morfologiche delle ferite da punta e taglio presenti sul collo di Meredith Kercher;
 - b) esame del filmato dell'autopsia necessario per la ricostruzione dei tramiti dipartentesi da ciascuna ferita da punta e taglio;
- 3) ricostruire, sulla scorta di tutta la lesività evidenziata sulla salma di Meredith Kercher, la dinamica cronologica lesiva maggiormente attendibile, specificando:
 - a) se l'aggressore o gli aggressori hanno messo in opera manovre tali da giustificare una volontà omicidiaria per strozzamento e quindi per soffocamento della vittima

ovvero se le lesioni presenti al collo ed in sede orifiziale possano essere ricondotte ad una presa al collo e ad una occlusione manuale degli orifici respiratori volte a bloccare e tacitare la vittima;

- b) se la lesività contusiva presente in corrispondenza del collo sia stata inferta prima o dopo le ferite da punta e taglio ivi presenti;
- c) se sono rilevabili segni di afferramento o di contenzione che giustifichino la contemporanea presenza di più aggressori;
- d) se la lesività contusiva presente in corrispondenza degli arti superiori, e specificatamente al gomito di sinistra possa essere stata indotta da un afferramento della vittima ovvero da cause diverse quali, ad esempio, all'urto del gomito contro una superficie rigida;

4) riferire se tutte le lesioni riscontrate possano essere state inferte da un unico aggressore.

3° TEMA: ANALISI AUDIOMETRICA

La pubblica accusa assume che il delitto di Meredith Kercher sia stato opera di più persone che avrebbero agito, in concorso tra loro, la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007. La lunga istruttoria dibattimentale in relazione alla presenza di più persone e in merito all'ora del delitto si è dimostrata tutt'altro che dirimente. Se si analizzano, infatti, le conclusioni dei numerosi consulenti e periti medico legali può affermarsi che molteplici sono le tesi e le ipotesi prospettate.

In merito all'epoca della morte sono emerse le seguenti conclusioni:

- 1) secondo il collegio peritale nominato dal Gip - Prof. Umani Ronchi, Prof. Cingolani e Prof.ssa Aprile - l'epoca della morte è da collocare in un intervallo di tempo necessariamente ampio, orientativamente tra le 20 e le 30 ore antecedenti alle ore 00:50 del 3 novembre 2007;

2) il dott. Lalli, già consulente del P.M. e unico medico legale che ha effettuato personalmente l'autopsia, ha collocato la morte tra le 21 ore e 30 minuti e le 30 ore e 30 minuti antecedenti al primo rilievo (avvenuto alle ore 00.50 del 3 novembre 2007). Specificando, comunque, che la morte di Meredith Kercher è intervenuta a distanza di non più di 2-3 ore dall'ultimo pasto;

3) secondo i consulenti del PM Prof. Bacci, dott. Marchionni, dott.ssa Liviero è possibile collocare la morte entro uno spazio compreso tra le ore 21,30 e le ore 24 del 1° novembre 2007;

4) il Prof. Introna, consulente della difesa, ha dimostrato che l'aggressione di Meredith Kercher è iniziata non più tardi di 3-4 ore dall'inizio dell'assunzione del pasto serale consumato, sulla base delle testimonianze, tra le ore 18,30 e le ore 20,30 del 1° novembre 2007. Quindi, l'aggressione è avvenuta tra le ore 21 e le ore 21,30 del 1° novembre 2007.

In merito alla presenza di più persone all'atto dell'aggressione sono state poste all'attenzione della Corte le seguenti tesi:

1) secondo il Prof. Bacci, consulente del PM, in base ai dati biologici acquisiti non è possibile esprimere pareri circa l'eventuale azione di una o di più persone (si veda a pag. 22, trascr. ud. 18 aprile 2009);

2) anche secondo il dott. Lalli, consulente del PM, il dato biologico non consente di dare risposte circa la pluralità degli aggressori, che non siano di mera interpretazione soggettiva (si veda a pag. 125, trascr. ud. 3 aprile 2009). Ciò premesso, tuttavia, il consulente ha formulato un giudizio, che specifica essere prettamente personale, di maggiore probabilità di un'aggressione posta in essere da più persone (si veda a pag. 119, trascr. ud. 3 aprile 2009);

3) i periti del Gip, Prof. Umani Ronchi, Prof. Cingolani e Prof.ssa Aprile non hanno espresso alcun giudizio in merito;

4) la dott.ssa Liviero, consulente del PM, dapprima ha affermato in base alle diverse lesività riscontrate che la morte sembrerebbe essere stata causata da più persone (si veda a pag. 65, trascr. ud. 4 aprile 2009), ma immediatamente dopo ha precisato che tale giudizio non è basato su alcun elemento scientifico (si veda a pag. 73, trascr. ud. 4 aprile 2009).

5) il prof. Introna, in base alle lesioni riscontrate sul corpo della vittima, ha prospettato la ricostruzione degli eventi secondo la quale l'aggressione è stata compiuta da un solo soggetto.

Ebbene, le conclusioni a cui sono giunti i consulenti e i periti debbono, necessariamente, essere confrontate con i dati circostanziali emergenti dalle deposizioni dei testimoni che hanno riferito circostanze rilevanti ai fini della determinazione dell'orario della morte e della presenza di più persone sulla scena del delitto.

Al riguardo deve considerarsi la testimonianza di Nara Capezzali, sentita all'udienza del 27 marzo 2009.

Nara Capezzali vive in via del Melo (strada parallela a via della Pergola) ed ha reso le sue prime dichiarazioni in sede di indagini preliminari, in data 27 novembre 2007, dopo circa un mese dal delitto.

La testimone, escussa in udienza, ha dichiarato di aver sentito intorno alle ore 23,00-23,30 del 1° novembre 2007 un grido straziante provenire dalla direzione della villetta di via della Pergola: *“alzandomi sono passata davanti alla finestra della sala da pranzo, perché il bagno ce l'ho dalla parte di là, e quando sono stata lì ho sentito un grido, ma un grido che non era un grido normale, io l'ho sentito così, mi si è accapponata la pelle ad essere sincera”* (si veda pag. 16, trascr. ud. 27 marzo 2009).

Immediatamente dopo, la signora Capezzali ha affermato di aver udito dei passi frettolosi, come se qualcuno stesse correndo sulle scalette in ferro ubicate alla destra della sua abitazione. Pressoché contestualmente, la signora avrebbe udito anche dei passi di qualcuno - senza, tuttavia, riuscire a specificare se si fosse trattato di una o più persone - lungo il vialetto posto di fronte all'abitazione di Meredith Kercher: *“Poi mentre ritornavo per andare a dormire, ancora non avevo fatto quello, ho sentito dei rumori, corre sulla scaletta di ferro e correre nel ghiaino, tra le foglie, perché era inverno ancora, tra le foglie ed il ghiaino dell'appartamentino, insomma della casetta”* (si veda a pag. 17, trascr. ud. 27 marzo 2009).

La testimone ha specificato di aver sentito i rumori descritti mentre si recava in bagno. In particolare, l'urlo sarebbe stato udito mentre si trovava di fronte alla finestra della sala da pranzo; il rumore dei passi quando stava uscendo dal bagno.

L'abitazione della signora Capezzali, che si trova dalla parte opposta del parcheggio S. Antonio rispetto all'abitazione di via della Pergola, come riferito dalla stessa teste è dotata di finestre con doppi vetri.

L'urlo e i rumori dei passi sarebbero stati uditi dall'interno dell'abitazione nonostante le finestre fossero chiuse: *“D: Lei apre la finestra del bagno? R: No ...R: Non ho aperto perché avevo tutte le piantine grasse lì per la luce”* (si veda a pag. 18, trascr. ud. 27 marzo 2009).

Ebbene, la testimonianza della signora Capezzali non è in alcun modo attendibile.

Le sue dichiarazioni, infatti, sono state contraddette dalle affermazioni di altri testimoni.

Ci si riferisce, in particolare, alle testimonianze dei signori Giampaolo Lombardi, Lucia Salsiccioli e Carmela Occhipinti, i quali nel frangente temporale in cui Nara Capezzali avrebbe udito l'urlo e i rumori, hanno dichiarato di trovarsi nei pressi della villetta, in una posizione persino più vicina rispetto all'abitazione della signora Capezzali. Ebbene, tali testimoni hanno riferito di non aver udito nulla.

La signora Antonella Monacchia, inoltre, che abita in prossimità del luogo del delitto, ha affermato di aver sentito, la notte dell'omicidio, il litigio tra due persone e subito dopo un urlo (seppure non riuscendo ad indicare l'orario preciso). La testimone ha anche dichiarato di aver aperto immediatamente la finestra ma non ha riferito di aver udito alcun rumore sulla scalinata in ferro (peraltro posta proprio sotto le sue finestre) né passi sulla ghiaia e sulle foglie.

La testimonianza della signora Capezzali risulta, inoltre, intrinsecamente contraddittoria.

La teste dichiara di aver avuto notizia dell'omicidio di Meredith Kercher da alcuni ragazzi, di prima mattina: *“Quella mattina, intanto che stavo pulendo casa ho sentito dei ragazzi che scendevano giù correndo, dicevano: signora, signora, hanno ammazzato una ragazza lì in quella casetta (...). Poi dopo sono uscita per andare a prendere il pane (...) Saranno state verso le undici perché tanto io esco sempre a quell'ora”* (si veda a pag. 22, trascr. ud 27 marzo 2009). E', invece, un dato di fatto quello secondo cui l'omicidio sia stato scoperto all'incirca alle ore 13,30 del 2 novembre 2007. Ciò dimostra l'inattendibilità della teste.

La signora Capezzali ha dichiarato, inoltre, che non appena ha ricevuto la notizia dai predetti ragazzi, si è affacciata dalla finestra, notando non solo le ambulanze e la polizia ma, addirittura, Amanda Knox e Raffaele Sollecito che guardavano la casa di via della Pergola

dalla balaustra del parcheggio: *“Erano sulla balaustra del parcheggio ed io ero sulla mia terrazza, a pochi metri da loro. D: La mattina questo, lei li ha visti? R: Sì, la mattina che ancora la ragazza morta era dentro la casa. (...) D. Invece loro non stavano in via della Pergola, stavano staccati, secondo quello che lei ricorda? R: Sì, non è che stavano di lì dalla casetta, c'è la strada e poi c'è quella balaustra del parcheggio e loro stavano lì”* (si veda a pag. 35, trascr. ud. 27 marzo 2009). In realtà, si tratta di un altro dato di fatto quello secondo cui i due ragazzi al momento del ritrovamento del cadavere si trovassero nello spiazzo di fronte alla villetta a disposizione delle forze di polizia.

RICHIESTA DI PERIZIA AUDIOMETRICA

Alla luce di tali elementi è evidente che la testimonianza della signora Capezzali debba essere ritenuta inattendibile.

Tuttavia, al fine di fare definitiva chiarezza sulle circostanze riferite dalla signora Capezzali, appare assolutamente necessario disporre una verifica sulle oggettive possibilità che i rumori descritti possano essere stati uditi dalla posizione in cui la teste ha dichiarato di trovarsi.

Si chiede pertanto che la Corte d'Assise Voglia conferire incarico ad un perito al fine di verificare se dall'abitazione della signora Nara Capezzali, in particolare dalla sala da pranzo e dal bagno, nelle condizioni dalla stessa descritte (finestre chiuse) sia possibile udire il rumore di passi sulla ghiaia e sulle foglie del vialetto di ingresso della villetta di via della Pergola, il rumore di passi sulla scala in ferro nonché di verificare quanti decibel deve misurare un urlo proveniente dall'interno dell'abitazione di Meredith Kercher per essere udito, a finestre serrate, nell'abitazione della signora Capezzali.

4° TEMA: ANALISI DEL NOTEBOOK DI RAFFAELE SOLLECITO MARCA ASUS

Nel corso delle indagini preliminari è stato sequestrato a Raffaele Sollecito il notebook marca Asus modello L3000D numero di serie 39NP033207 unitamente ad hard disk Hitachi modello Travelstar IC25N040ATCS04-0 numero di seri 07N8327Z1Z5D2JNV81B.

La polizia postale e delle comunicazioni per l'Umbria ha tentato di acquisire i dati contenuti nel predetto hard disk oltre che quelli presenti negli hard disk dei computer appartenenti a Meredith Kercher (marca Apple modello iBook) e ad Amanda Knox (marca Toshiba modello satellite M55S3262).

Tuttavia, non è stato possibile svolgere questa attività in quanto, inspiegabilmente, le schede elettroniche di tutti e 3 gli hard disk sono risultate danneggiate in maniera tale da impedire l'estrapolazione dei dati.

Al riguardo, il Gip ha conferito un incarico peritale al Prof. Massimo Bernaschi affinché estraesse i dati presenti nelle memorie dei computer sequestrati e recuperasse i dati presenti nei relativi hard disk, accertando la causa del blocco intervenuto sui computer.

All'esito della perizia e dell'incidente probatorio le cause del danneggiamento non sono state individuate con certezza, non è stato precisato se e quando il blocco dei computer si sia verificato né se lo stesso sia riconducibile ad un unico fattore.

RICHIESTA DI PERIZIA INFORMATICA

Ciò premesso appare assolutamente necessario un approfondimento in merito alle circostanze che hanno dato origine al blocco degli hard disk relativi ai notebook sequestrati. Si chiede pertanto che la Corte d'Assise Voglia conferire incarico ad un perito affinché verifichi la/e causa/e del danneggiamento dei computer Asus, Toshiba e Apple, di proprietà rispettivamente di Raffaele Sollecito, Amanda Knox e Meredith Kercher, e dei relativi hard disk.

Con osservanza

Roma-Perugia, 9 ottobre 2009

avvocato Luca Maori



avvocato Giulia Bongiorno

